

Alle FNP-CISL Regionali  
Alle FNP-Cisl Territoriali  
Al Coordinamento Donne FNP-CISL  
- Loro Sedi- -

Roma, 30 ottobre 2020

Circolare n. 708/lld

Oggetto: **DL n. 137/2020, "Decreto Ristori" - Misure previdenziali, lavoro, fiscali e internazionali**

Il 28 ottobre u.s. è stato pubblicato, sulla GU Serie Generale n.269, il DL n. 137/2020 recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, entrato in vigore il giorno successivo.

Di seguito analizziamo i principali provvedimenti in materia previdenziale, lavoro, sostegno al reddito, fiscale e internazionale di maggiore rilevanza.

## **PREVIDENZA, LAVORO E SOSTEGNO AL REDDITO**

### **Art. 1 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive**

La disposizione normativa introduce il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che, ai sensi dell'art. 35 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio emanati nel mese di ottobre 2020 per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19.

Tali settori economici sono puntualmente individuati da codici ATECO riportati nella tabella 1 allegata alla presente norma, fermo restando che, con uno più decreti interministeriali, potrebbero essere successivamente individuati ulteriori settori economici aventi diritto al beneficio.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 o per quei soggetti che l'hanno cessata alla medesima data.

Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che la somma venga accreditata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto legge "Rilancio", (DL n. 34/2020) parametrando la somma da corrispondere ad una percentuale della somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

La norma, inoltre, prevede il riconoscimento del contributo anche ai soggetti che non erano riusciti a presentare l'istanza ai sensi dell'articolo 25 del predetto decreto "Rilancio", nel corso dei 60 giorni individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riaprirà il canale web per consentire solo a tali soggetti di presentare la predetta istanza e, successivamente, calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo.

L'ammontare del contributo non può superare 150.000 mila euro.

Il contributo viene riconosciuto nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Commissione Europea.

### **Art. 2 - Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'art. 5, c. 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295**

Il comparto del Fondo speciale per il credito sportivo, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.

### **Art. 3 - Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche**

Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche" le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 ed è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

### **Art. 5 - Misure a sostegno degli operatori turistici**

**Il Fondo per il sostegno alla cultura**, di cui all'articolo 183, c. 2, del Dl. n. 34/2020 è incrementato di 100 milioni di euro. Il Fondo è destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali. Il fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

**Il Fondo per il sostegno al settore turistico**, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'182 del Dl n. 34/2020 è incrementato di 400 e milioni di euro. La dotazione del fondo così incrementata è pari a complessivi 265 milioni di euro ed è destinata a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, guide ed accompagnatori turistici.

### **Art. 7 - Contributo a fondo perduto per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**

La disposizione normativa introduce il riconoscimento, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di un contributo a fondo perduto alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che svolgono attività di fornitura di prodotti nell'ambito dei settori economici, interessati alle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio emanati nel mese di ottobre 2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Il contributo viene riconosciuto nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Commissione Europea.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate.

### **Art. 11 - Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica**

Al fine di consentire l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in esame prevede la possibilità della conservazione in conto residui nella gestione del bilancio finanziario 2020 di un importo del limite massimo di 3.588.4 milioni di euro.

### **Art. 12 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione**

I datori di lavoro, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, di cui agli artt. da 19 a 22- *quinquies* del DI n. 18/2020, **per una durata massima di sei settimane. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.** I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1 del DI n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente decreto.

Le sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane previste dal DI n. 104/2020 e dopo che sia decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I datori di lavoro dovranno versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;

c) Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività proprie attività.

Ai fini dell'accesso alle sei settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.

L'Inps, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto (entrato in vigore il 29 ottobre 2020).

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

**I Fondi**, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'**erogazione dell'assegno ordinario** con le medesime modalità sopra descritte. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021.

**Fino al 31 gennaio 2021** resta **precluso l'avvio delle procedure in termini di mobilità e di riduzione del personale** previste dagli artt. 4, 5 e 24 della L. n. 223/ 1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data

del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Fino alla stessa data **resta altresì preclusa** al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la **facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** (art. 3 della L. n. 604/1966), e **restano altresì sospese le procedure in corso per la conciliazione** (art. 7 della L. n. 604/1996). Le preclusioni e le sospensioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto la Naspi (art. 1 Dlgs n. 22/2015).

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di 1.634,6 milioni di euro, ripartiti tra le varie voci di sostegno; qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui sopra, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico già previsto dal Dl. n. 104/2020 (art. 3), per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo. Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia*".

### **Art. 13 - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive**

Per i datori di lavoro privati con sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi

per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

La sospensione dei termini si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive del DPCM del 24 ottobre 2020 e che svolgono una di quelle attività economiche riportate nell'Allegato 1 del presente decreto (trasporto privato, ristorazione, alberghi, spettacolo, sport, ecc.). **I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.** Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

#### **Art. 15 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo**

La presente disposizione riconosce l'indennità una tantum a pari a **1.000 euro**:

- 1. ai già percettori del beneficio una tantum di pari importo riconosciuto dal DI n. 104/2020;**
- 2. ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- 3. ai lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- 4. ai lavoratori dipendenti e autonomi** che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in

vigore del presente decreto; c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata (l. n. 335/1995), con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente previsto dal Dlgs n. 81/2015 (artt. da 13 a 18); b) titolari di pensione;

5. **ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;

6. **ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;

7. **ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali ai sensi del DPR n. 917/1986 e non sono tra loro cumulabili, né sono cumulabili con il REM (Reddito di Emergenza).

Il **termine ultimo** per la presentazione della domanda all'Inps è il **30 novembre 2020** tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite complessivo di spesa di 550 milioni di euro per il 2020. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

### **Art. 16 - Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**

Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, **alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.**

L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

**Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.** Resta ferma per l'esonero, l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.

Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Per i datori di lavoro - per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020 (ricadente nel quarto trimestre 2020) è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre, da trasmettere entro il mese di dicembre 2020 - l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.

### **Art. 17 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi**

Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, **un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche**, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.**

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle forme di sostegno al reddito con causale Covid-19 previste dal Dl n. 18/2020 e prorogate dai Decreti legge successivi.

Sono altresì esclusi da tale indennità i titolari di redditi da lavoro autonomo, dipendente e assimilati, nonché i titolari di pensioni di ogni genere e degli assegni

ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti prescritti, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica alla società Sport e Salute S.p.A. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

**Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità prevista dai precedenti Decreti legge, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. senza necessità di ulteriore domanda o accertamenti, anche per il mese di novembre 2020.**

**Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità prevista dal Dl. n. 104/2020 (art. 12, c.3), si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.** Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (incrementati, per il 2020, di ulteriori 124milioni di euro) e, qualora dal predetto monitoraggio si verificano degli scostamenti rispetto al limite di spesa non saranno presi in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

**Art. 23 - Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-1**

**A far data 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto) e fino alla scadenza del 31 dicembre 2020**, prevista dall'art. 1 del Dl. n. 19/2020, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi, nel corso delle indagini preliminari, di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza.

Le **udienze dei procedimenti civili e penali** alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

**Art. 24 - Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

Il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico.

Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

Per tutti gli altri atti, documenti e istanze comunque denominati, fino alla scadenza del termine del 31 dicembre 2020 (art. 1 del Dl. n. 19/2020), è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.

**Art. 25 - Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo**

La disposizione introduce misure urgenti in materia di giustizia amministrativa per consentire lo svolgimento dei processi amministrativi durante l'ulteriore periodo di proroga della dichiarazione dello stato di emergenza, con la previsione di strumenti processuali che consentano, un esercizio della giurisdizione senza rischi per gli operatori interessati, salvaguardando, al contempo, il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e del difensore. In particolare, con riferimento alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal **9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021**, si estende l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, che disciplinano la discussione orale nelle udienze camerale o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza. Nel periodo **dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021**, si stabilisce, altresì, che gli affari in trattazione passino in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Resta ferma la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, in esito all'udienza cautelare, omesso ogni avviso. Si prevede che il giudice deliberi in camera di consiglio avvalendosi, se necessario, di collegamenti da remoto. Restano comunque fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, si dispone, infine, che l'istanza di discussione orale, possa essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.

#### **Art. 4 - Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa**

Viene sospesa, fino al 31 dicembre 2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Inoltre, è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

#### **Art. 9 - Cancellazione della seconda rata IMU**

**c. 1.** Ferme restando le disposizioni dell'art. 78 del Dl. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'IMU (art. 1, commi da 738 a 783, della L. n. 160/2019), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano una di quelle attività economiche riportate nell'Allegato 1 del presente decreto interessate dalle restrizioni imposte a seguito delle rinnovate misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (trasporto privato, ristorazione, alberghi, spettacolo, sport, ecc.), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

**c. 2.** Tali disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*», e successive modifiche.

**c.3.** Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal c. 1, il Fondo di cui all'art. 177, c. 2, del Dl. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, viene incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al c. 5 dell'art. 78 del Dl. n. 104/2020 saranno adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

**c. 4.** Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'art. 34 (*"Disposizioni finanziarie"*).

#### **Art. 8 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**

**c. 1.** Per le imprese operanti nelle attività economiche riportate nell'Allegato 1 del decreto in esame interessate dalle restrizioni imposte a seguito delle rinnovate misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (trasporto privato, ristorazione, alberghi, spettacolo, sport, ecc.), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 del Dl.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020) spetta anche per mesi di ottobre, novembre e dicembre.

**c. 2.** Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo art. 28 del Dl. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020.

**c. 3.** Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"*, e successive modifiche.

**c. 4.** Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'art. 34 ("*Disposizioni finanziarie*").

#### **Art. 10 - Proroga del termine per la presentazione del modello 770**

Viene prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del 770 relativo all'anno di imposta 2019.

#### **Art. 27- Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario**

**c. 1.** Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, qualora sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza o altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, qualora le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunicherà alle parti, almeno 3 giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

**c. 2.** In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

**c. 3.** I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

**c. 4.** Salvo quanto previsto nell'articolo in esame, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'art. 16 del Dl. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018.

## INTERNAZIONALE

### **Art. 6 - Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali**

**c. 1.** Viene incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2020 la disponibilità del fondo rotativo istituito dal comma 1 dell'articolo 2 del Dl. n. 251/1981 (convertito con modificazioni dalla L. 29 Luglio 1981, n. 394) presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.

**c. 2.** L'autorizzazione di spesa per il Fondo di promozione integrata previsto dal comma 1 dell'art 72 del Dl n.18/2020 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020) è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) dello stesso comma 1 dell'art. 72 del decreto legge.

**c. 3.** Vengono apportate modificazioni all'**articolo 91**, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126):

- il primo comma dell'articolo 91 viene modificato di modo che la sezione apposita (istituita dallo stesso decreto-legge) del fondo rotativo (istituito a sua volta dal comma 1 dell'articolo 2 del Dl. n. 251/1981 come convertito con modificazioni dalla Legge 29 Luglio 1981, n. 394) e volta al supporto dei processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali venga estesa anche alle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale;
- al terzo comma dell'articolo 91 è aggiunto il seguente periodo: *"A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1 marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"*.

A cura del Dipartimento Politiche Previdenziali, Fiscali e Internazionali

Cordiali saluti.

Patrizia Volponi  
(Il Segretario Nazionale)